

Modello B

Ragione sociale: GIROTONDO
società Cooperativa Sociale Onlus

Codice Fiscale/partita IVA:
05873841000

Indirizzo: Via San Biagio n. 6 –
00049 Velletri (Roma)

Telefono: 06/9640993

Pagina web:
www.girotundoonlus.com

E-mail:
direzione@girotundoonlus.com

Pec:
direzione@pec.girotundoonlus.com

Anno di fondazione: 1999

Forma Associativa:

- | | | |
|---|---|--|
| ☐ organizzazione di volontariato | ☐ associazione di promozione sociale | ☐ ente filantropico |
| ☐ impresa sociale | ☒ X cooperativa sociale | ☐ rete associativa |
| ☐ società di mutuo soccorso | ☐ associazione | ☐ fondazione |
| ☐ altro Ente del terzo settore | | |

Composizione del Consiglio di Amministrazione:

VIRGILI PAOLA Nata a VELLETRI (RM) il 20/01/1967

Codice fiscale: VRGPLA67A60L719L

residenza LARIANO (RM)

VIA CASALE 35 CAP 00076

carica presidente consiglio amministrazione

Nominato con atto del 07/02/2024

Durata in carica: 3 esercizi

BRUFFA ALBERTO Nato a VELLETRI (RM) il 13/10/1962

Codice fiscale: BRFLRT62R13L719V

domicilio LARIANO (RM) VIA DI CASALE 35 CAP 00076

carica vice presidente e consigliere

Nominato con atto del 07/02/2024

Durata in carica: 3 esercizi

BRUFFA SILVIA Nata a VELLETRI (RM) il 19/02/1990

Codice fiscale: BRFSLV90B59L719O

domicilio LARIANO (RM) VIA DI COLLE CAGIOLI 101 CAP 00076

carica consigliere

Nominato con atto del 07/02/2024

Durata in carica: 3 esercizi

Finalità (in breve):

Promuovere sul territorio di appartenenza e sui territori limitrofi, servizi di qualità rivolti
A soggetti fragili, con un'attenzione particolare ai minori.
Accogliere nelle nostre strutture minori e nuclei mamma/bambin* in situazione di disagio
psico-sociale e donne vittime di violenza.

che l'Ente è già iscritto ad altro Albo Comunale/Distrettuale Speciale degli Enti del Terzo Settore nel Comune di Albano Laziale, capofila del Distretto Sociosanitario RM 6.2, REGISTRO DISTRETTUALE DEI SOGGETTI GESTORI DEI SERVIZI DI ASSISTENZA ALLA PERSONA, Det.164 del 15-07-2020.

Contributi atipici avuti dall'amministrazione comunale negli ultimi tre esercizi:

2021: 2022: 2023:

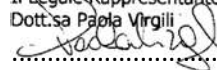
Contributi ottenuti per prestazioni susseguenti a contratti, convenzioni o bandi ad evidenza pubblica avuti dall'amministrazione comunale negli ultimi tre esercizi:

2021: € 116.605,23 2022: € 101.630,80 2023: € 100.309,52

Luogo e data Velletri, lì 10/06/2025

Firma del legale rappresentante

Cooperativa Sociale Girotondo Onlus
Il Legale Rappresentante
Dott.ssa Paola Virgili



Repertorio n. 88637

Raccolta n.38409

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciotto, il giorno diciotto del mese di settembre in Velletri, Piazza XX Settembre n.10 alle ore diciassette e trenta

(li 18/9/2018 h. 17,30)

Avanti a me dottor Pierpaolo Siniscalchi, Notaio iscritto presso il Collegio dei Distretti Notarili di Roma, Velletri e Civitavecchia, alla residenza di Velletri,

è presente

- Virgili Paola nata a Velletri il 20 gennaio 1967, domiciliata per la carica in Velletri, ove appresso, la quale dichiara di intervenire al presente atto e di sottoscriverlo nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della "GIROTONDO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS" con sede in Velletri, Via San Biagio n. 6, codice fiscale, Partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro Imprese di Roma, 05873841000, R.E.A.n. 938494.

Comparsa, cittadina italiana, della cui identità personale sono io Notaio certo, la quale dichiara di essere qui intervenuta per partecipare all'assemblea straordinaria dei soci della predetta società indetta in questo giorno, luogo ed ora e mi richiede di redigerne verbale.

Per designazione unanime degli intervenuti assume la presidenza

REGISTRO A VELLETRI

IL 19/09/18

AL N. 2461

SERIE 15

VOL. 1

denza dell'assemblea la predetta signora Virgili Paola la quale

CONSTATA E DA ATTO

- che in proprio e per deleghe che riscontrate esatte da esso Presidente vengono conservate in atti della cooperativa, sono presenti ottantaquattro (84) soci sul totale di centoquindici (115) soci che compongono la compagine sociale, come anche risulta dal foglio presenze che viene conservato in atti della cooperativa;

- che il Consiglio di Amministrazione è presente al completo;

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata a norma di statuto;

E DICHIARA

la presente assemblea validamente convocata e costituita ed atta a discutere e deliberare sui seguenti argomenti all'

ORDINE DEL GIORNO

1) adeguamento dello statuto sociale a quanto richiesto dal Ministero dello Sviluppo Economico.

Passando alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente spiega come a seguito della revisione/ispezione della Direzione Generale per la Vigilanza sugli Enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali del Ministero dello Sviluppo Economico, è stata rilevata la necessità di modificare gli art.5, 11, 27 e 28 dello statuto sociale secondo quanto indicato nel verbale di revisione e

diffida del 3 aprile 2018 e come pertanto sia necessario approvare un nuovo testo di statuto recante incorporate le modifiche ai succitati articoli 5, 11, 27 e 28 ed immutato per il resto.

Il Presidente dà quindi lettura del nuovo testo di statuto ed invita l'Assemblea a deliberare in merito.

Dopo ampia ed esauriente discussione, l'assemblea, accogliendo le proposte del Presidente, all'unanimità

DELIBERA

1) di approvare il nuovo statuto sociale recante incorporate le modifiche richieste dal Ministero dello Sviluppo Economico, secondo il testo come sopra letto dal Presidente e che qui di seguito si trascrive:

"STATUTO

DELLA "GIROTONDO - SOCIETÀ' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ARTICOLO 1 - Denominazione

E' costituita ai sensi e per gli effetti dell' art. 1 della 381/91 e s.m.i., comma primo, punto "A" una società cooperativa sociale per azioni - Onlus, con la denominazione "GIROTONDO - SOCIETÀ' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS"

La Cooperativa ha sede in Velletri.

La cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all' estero, nei

modi e termini legge.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del Codice Civile e delle leggi speciali sulle cooperative nonché le disposizioni in materia di società per azioni, in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

ARTICOLO 2 - Durata

La cooperativa avrà durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

ARTICOLO 3 - Scopo

La cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità finalizzato alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione dei servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi .

La cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo e in rapporto ai quali agisce.

Questi principi sono la mutualità, la solidarietà, il rispetto della persona, la democraticità interna ed esterna, l'associazionismo tra cooperative.

La cooperativa intende impegnarsi anche in attività di sviluppo e promozione dei valori morali e sociali della coopera-

zione all'interno del movimento cooperativo italiano e internazionale.

La cooperativa è tassativamente apolitica.

Come previsto dall'art. 2512 c.c., n. 2), la Cooperativa si avvale prevalentemente, nello svolgimento della propria attività, delle prestazioni lavorative dei soci.

Lo scopo che i soci della cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, professionali e sociali.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi forma consentita dalla legislazione italiana.

Riguardo ai rapporti mutualistici, la cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

ARTICOLO 4 - Oggetto

La società, con riferimento ai requisiti ed agli interessi dei soci, intendendo essere socialmente utile e, nell'ambito degli scopi e del metodo di mutualità, ha per oggetto:

- Gestione centri e servizi antiviolenza, anche articolati

con sportelli territoriali, case rifugio e tutti i servizi

volti a contrastare la violenza di genere. A mero titolo e-

semplificativo, non esaustivo: servizi di ascolto, accoglienza,

assistenza e supporto (legale e psicologico), orientamen-

to al lavoro, reinserimento sociale;

- Gestione strutture di accoglienza rivolte a soggetti in

difficoltà: minori, nuclei madre-bambino (i), donne vittime

di violenza, anziani, disabili, padri separati;

- Gestione di servizi rivolti alla popolazione immigrata;

- Gestione di servizi rivolti al "dopo di noi", ovvero a

soggetti deboli privi di adeguate cure parentali;

- Gestione di servizi di assistenza domiciliare rivolti a

minori, anziani e disabili;

- Servizi di assistenza scolastica rivolti a minori in si-

tuazioni di svantaggio:

- Attività di assistenza e sostegno a soggetti vittime di

dipendenze. A mero titolo esemplificativo, non esaustivo: lu-

dopatia e alcolismo;

- Gestione di attività e corsi di formazione professiona-

le, nonché informazione, sensibilizzazione e promozione cul-

turale, presso strutture pubbliche e private, enti ed istitu-

ti scolastici;

- Gestione di iniziative e servizi rivolti alla promozione

dell'affido familiare;

- intervenire a livello di prevenzione, cura, riabilita-

zione e inserimento nell' ambito della famiglia, della scuola e dell' ambiente di lavoro con l' obiettivo di pervenire alla tutela globale e della salute. Intende perciò occuparsi delle aree: materno-infantile, età evolutiva, adulti e anziani tenendo presente le problematiche di handicap fisico e psichico, di emarginazione e di devianza e delle problematiche di cittadini stranieri residenti in Italia;

- attività di studio e verifica dei bisogni territoriali mediante ricerche di tipo epidemiologico-statistico e sociologico;

- interventi di consulenza nelle strutture organizzate del territorio;

- interventi in corsi di formazione professionale;

- interventi su propria iniziativa, purché rispondenti ai presupposti di utilità sociale e nell' ambito degli scopi suddetti;

- attività di informazione e promozione culturale;

- attività ricreative e sportive;

- gestione di strutture socio-sanitarie e residenze sanitarie per le fasce sociali di emarginazione;

- gestione di asili nido, scuole materne, baby parking, ludoteche;

- attività di turismo sociale;

La cooperativa potrà svolgere le attività precedentemente elencate sia in proprio che per mandato di terzi, siano essi

enti pubblici e/o privati.

Essa potrà partecipare a pubblici appalti per l'esecuzione di tutto quanto sopra, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque direttamente o indirettamente attinenti ai medesimi, nonché fra l'altro a titolo di sola indicazione esemplificativa:

- costituire o assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma, in cooperative, imprese e consorzi solo se svolgono attività analoghe e comunque accessorie ed utili all'attività sociale;

- dare adesioni e partecipazione a società, enti ed organismi economici, consortili, finanziari e fideiussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti, il credito, l'assistenza, l'organizzazione, l'acquisizione del lavoro e simili;

- concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento dei crediti a soci, agli Enti a cui la Cooperativa aderisce, con espressa esclusione dell'attività finanziaria e della concessione di garanzie a favore di obbligazioni di terzi, fatto salvo quanto sopra indicato;

- coordinare le attività previdenziali, assistenziali, mutualistiche, culturali, di istruzione e di propaganda coope-

rativa;

- partecipare, anche con oblazioni, a tutte quelle iniziative idonee a diffondere ed a rafforzare con l'esempio nei rapporti fra i soci delle cooperative consorziali ed in quelle fra essi e gli altri lavoratori, i principi del mutuo aiuto ed i legami di solidarietà nella difesa e per miglioramento delle condizioni di vita, dei salari e delle istituzioni previdenziali ed assistenziali dei lavoratori.

- La cooperativa si propone altresì di sviluppare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento per la raccolta di prestiti limitati ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale.

E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

- La cooperativa potrà ricevere finanziamenti da parte dei soci finalizzati al conseguimento dell'oggetto sociale, nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente.

- Costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;

- Adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali norme integrative e modificative.

TITOLO III

SOCI

ARTICOLO 5 - Numero e requisiti dei soci

Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica e sociale della cooperativa: in conformità a quanto disposto dalla Legge, indipendentemente dal tipo contrattuale in concreto convenuto per regolamentare il rapporto tra Cooperativa e socio lavoratore, stante la stretta connessione del rapporto sociale con la prestazione lavorativa.

L'ammissione deve essere coerente con la capacità economica della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo: inoltre le nuove ammissioni non devono compromettere l'erogazione del servizio mutualistico in favore dei soci preesistenti.

Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio imprese identiche o affini a quella della cooperativa, svol-

gano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della cooperativa stessa. A tal fine il consiglio di amministrazione dovrà valutare i settori ed i mercati economici in cui operano i soci, nonché le loro dimensioni imprenditoriali.

Possono essere ammessi come soci volontari, tutti quelli che si impegnano a prestare opera gratuita ed hanno diritto esclusivamente al rimborso delle spese sostenute e documentate per effettuare la prestazione del loro servizio gratuito ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali.

I soci volontari sono iscritti in una apposita sezione del libro soci ed il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

Nella gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi da effettuare in applicazione dei contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari possono essere usate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti.

Qualora siano presenti presupposti per la loro ammissione, possono essere soci le persone giuridiche i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa, o soggette alla direzione o al controllo di altre società i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con

quelli della cooperativa.

ARTICOLO 6 - Procedura di ammissione

Chi intende essere ammesso come socio, dovrà presentare al Consiglio di amministrazione domanda scritta che dovrà contenere:

- a) l' indicazione del nome, cognome, residenza e data di nascita;
- b) la qualifica che intende rivestire di socio cooperatore o volontario;
- c) l'indicazione della sua effettiva attività di lavoro;
- d) l'ammontare delle azioni che si propone di sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore, né superiore al limite minimo e massimo fissato dalla legge;
- e) la dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai relativi regolamenti attuativi, ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Se la richiesta è fatta da ente o persona giuridica, la domanda dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- a) la denominazione e la ragione sociale, la sede e l'attività che ne forma l'oggetto;
- b) la qualità della persona che sottoscrive la domanda;
- c) l'organo sociale che ha autorizzato domanda;
- d) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere;
- e) deliberazione di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Alla domanda deve essere unita copia dell'atto costitutivo e del relativo statuto, nonché della deliberazione dell'organo sociale di cui alla lettera a) del comma precedente.

Il consiglio di amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti e delle condizioni di cui all'articolo cinque e la inesistenza delle cause di incompatibilità indicate all'articolo 5, delibera entro sessanta giorni sulla domanda e stabilisce la modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci, dopo che il nuovo socio abbia effettuato il versamento del capitale secondo le modalità e nei termini definiti dalla delibera di ammissione.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli amministratori devono motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla sua domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione difforme da quella del consiglio di amministrazione, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

Il consiglio di amministrazione illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

ARTICOLO 7 - Obblighi dei soci

I Soci sono obbligati:

- 1) al versamento delle azioni sottoscritte con le modalità e nei termini sopra previsti;
- 2) al versamento di un sovrapprezzo eventualmente determinato dall' assemblea in sede di approvazione del bilancio, su proposta del consiglio di amministrazione;
- 3) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.
- 4) A mettere a disposizione le proprie capacità professionali ed il loro lavoro, in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa, come previsto nell' ulteriore rapporto di lavoro instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa.

ARTICOLO 8 - Diritti dei soci

I soci hanno diritto di esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee e quello dei Soci e di ottenerne estratti a proprie spese.

Quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo richieda, ovvero almeno un ventesimo quando la cooperativa ha più di tremila soci, gli stessi hanno inoltre diritto ad esa-

minare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste. L'esercizio di quest'ultimo diritto è possibile. L'esame deve essere svolto attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia.

Tali diritti non spettano ai soci in mora per mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

ARTICOLO 9 - Soci speciali

Il consiglio di amministrazione può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento nell'impresa;

Nel caso in cui alla lettera a) del comma 1, il consiglio di amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Nel caso in cui alla lettera b) del comma 1, il consiglio di amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, anche parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coe-

renza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione del consiglio di amministrazione, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

- la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
- i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
- le azioni o la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore al 50% (cinquanta per cento) di quello previsto per soci ordinari.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dal successivo articolo 26 anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale. Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea altri soci.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere

eletto amministratore.

I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'art. 2476 c.c.

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione o inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso il consiglio di amministrazione deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dal precedente articolo 6.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, il consi-

glio di amministrazione può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dagli articoli 11 e 12.

ARTICOLO 9 bis - Soci Volontari

I soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del libro soci ed il loro numero non può superare la meta del numero complessivo dei soci.

Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. -

Ai soci volontari può essere soltanto corrisposto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base dei parametri stabiliti dalla legge e dal consiglio di amministrazione della cooperativa. -

ARTICOLO 10 - Recesso

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo o di altra natura - sia cessato per qualunque motivo.

Spetta al consiglio di amministrazione constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano mo-

tivi che, a norma di legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere all'autorità competente. -

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

ARTICOLO 11 - Esclusione

L'esclusione sarà deliberata dal consiglio di amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non ha pagato la quota associativa, malgrado la diffida;
- b) che è fallito;
- c) che non osservi le disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto;
- d) che sia stato interdetto o inabilitato o abbia subito una condanna che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;
- e) che sia divenuto inidoneo a svolgere il lavoro;
- f) che sia responsabile di gravi inadempimenti agli obblighi che derivano dalla legge o dal contratto sociale;

g) che abbia tenuto un comportamento per il quale l'atto costitutivo commini espressamente l'esclusione;

h) che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori;

i) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;

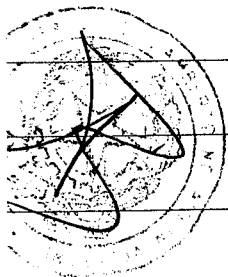
j) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;

k) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 5, senza la prevista autorizzazione da parte del consiglio di amministrazione.

La deliberazione presa in materia di esclusione, deve essere tempestivamente comunicata al socio destinatario. Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione può ricorrere all'autorità competente. --

ARTICOLO 12 - Provvedimenti in caso di recesso ed esclusione

Le deliberazioni prese dal consiglio di amministrazione in materia di recesso ed esclusione, debbono essere comunicate mediante raccomandata con ricevuta di ritorno ai soci destinatari, nei termini rispettivamente previsti agli articoli 10 e 11 del presente statuto. Le deliberazioni adottate, dovranno essere inoltre registrate nel libro dei soci.



I soci destinatari dei provvedimenti, possono proporre opposizione davanti all'autorità giudiziaria nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Salvo diversa e motivata decisione del consiglio di amministrazione, alla deliberazione di recesso o di esclusione del socio lavoratore consegue la risoluzione dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato.

ARTICOLO 13 - Liquidazione

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi dei successivi articoli 25 (rivalutazione ai sensi dell' articolo 7 della legge 59/92), 26 (a titolo di ristorno), la cui liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

La liquidazione non comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato.

Il pagamento deve essere fatto entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio ai sensi del successivo articolo 26 a titolo di ristorno, può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di 5 (cinque) anni.

ARTICOLO 14 - Morte del socio

In caso di morte, del socio spetta agli eredi il rimborso della quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo.

TITOLO IV

SOCI FINANZIATORI ED ALTRI STRUMENTI FINANZIARI

ARTICOLO 15 - Soci finanziatori

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente Statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci finanziatori, di cui art. 2526 cod. civ.

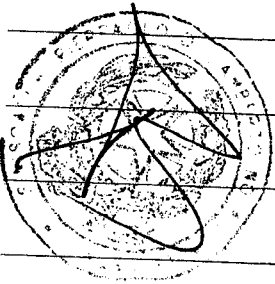
Rientrano in tale categoria anche i soci sovventori disciplinati dall'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nonché le azioni di partecipazione cooperativa di cui agli artt. 5 e 6 della stessa legge n. 59.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Titolo, ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di trasferimento.

ARTICOLO 16 - Conferimenti dei soci finanziatori

I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale della Cooperativa.

A tale sezione del capitale sociale è altresì imputato il



fondo per il potenziamento aziendale costituito con i conferimenti dei sovventori, di cui al successivo art. 20 del presente Statuto.

I conferimenti dei soci finanziatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di Euro 500,00 (cinquecento/00) ciascuna.

I versamenti sulle azioni sottoscritte dai soci finanziatori da liberarsi in denaro potranno essere effettuati quanto al venticinque per cento all'atto della sottoscrizione e la parte restante nei termini da stabilirsi dal consiglio di amministrazione.

ARTICOLO 17 - Azioni dei soci finanziatori

Salvo contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede di emissione dei titoli, le azioni dei soci finanziatori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del consiglio di amministrazione.

Il socio finanziatore che intenda trasferire le azioni deve comunicare al consiglio di amministrazione il proposto acquirente e gli amministratori hanno la facoltà di pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito. Decorso predetto termine, il socio sarà libero di vendere al proposto acqui-

rente.- Salva contraria disposizione adottata dall' assemblea in sede di emissione dei titoli, il socio finanziatore, ad eccezione delle azioni di socio sovventore e delle azioni partecipazione cooperativa, non può trasferire i titoli ai soci ordinari.

La Società ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346 coma 1.

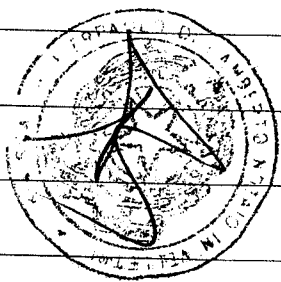
ARTICOLO 18 - Diritti dei soci finanziatori

L' emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea straordinaria con la quale devono essere stabiliti l'importo complessivo dell'emissione e le modalità di esercizio del diritto di Opzione dei soci sulle azioni emesse, ovvero l'autorizzazione agli amministratori ad escludere o limitare lo stesso, in conformità con quanto previsto dagli artt. 2524 e 2441 cod. civ. e in considerazione dei limiti disposti per i soci ordinari dalle lettere b) e c) dell'articolo 2514, che dovrà essere specificata su proposta motivata degli amministratori.

A ciascun socio finanziatore è attribuito un numero di voti proporzionale al numero delle azioni sottoscritte. A ciascun socio sovventore non possono tuttavia essere attribuiti più di cinque voti.

Ai soci ordinari non possono essere attribuiti voti in qualità di sottoscrittori di strumenti finanziari.

I voti complessivamente attribuiti ai soci finanziatori non



devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci finanziatori saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato.

Ai soci finanziatori, in considerazione dell'interesse che essi hanno nell'attività sociale, è riservata la nomina di almeno un amministratore un sindaco effettivo e supplente nonché di un liquidatore in caso di scioglimento della cooperativa.

Tale nomina sarà deliberata a maggioranza dei voti spettanti ai soli soci finanziatori. La deliberazione dell'assemblea di emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori può prevedere la nomina da parte di tale categoria di un numero maggiore di amministratori o sindaci, purché non superiore ad un terzo dei complessivi membri dell'organo.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

ARTICOLO 19 - Remunerazione e rimborso delle azioni dei soci finanziatori

Le azioni dei soci finanziatori sono privilegiate nella ripartizione degli utili nella misura stabilita dalla delibera-

zione dell'assemblea straordinaria. Qualora sia attribuito, il privilegio deve essere corrisposto anche nel caso in cui l'Assemblea decida di non remunerare le azioni dei soci cooperatori.

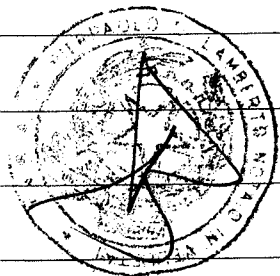
A favore dei soci sovventori e delle azioni di partecipazione cooperativa il privilegio opera comunque in misura non superiore a due punti percentuali rispetto alla remunerazione delle azioni dei soci cooperatori stabilita dall'Assemblea ordinaria dei soci.

La remunerazione delle azioni sottoscritte dai soci cooperatori, in qualità di soci finanziatori, non può essere superiore a due punti rispetto al limite previsto per i dividendi dalla lettera a) dell' articolo 2514 C.C.

La delibera di emissione, può stabilire in favore delle azioni destinate ai soci finanziatori l'accantonamento di parte degli utili netti annuali a riserva divisibile, in misura proporzionale al rapporto tra capitale conferito dai soci finanziatori medesimi e patrimonio netto.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni dei soci finanziatori, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle azioni dei soci cooperatori.

In caso di scioglimento della Cooperativa, le azioni di socio finanziatore hanno diritto di prelazione nel rimborso del ca-



pitale sociale, rispetto a quelle dei soci cooperatori, per il loro intero valore. Ai fini della determinazione del valore delle azioni si terrà conto sia del valore nominale, sia della quota parte di riserve divisibili, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.

Oltre che nei casi previsti dall'2437 cod. civ., ai soci finanziatori il diritto di recesso spetta quando sia decorso il periodo minimo di tre anni a decorrere dalla data di iscrizione nel libro soci. Fermi restando i casi previsti dalla legge, la deliberazione di emissione delle azioni può escludere la possibilità di recesso, ovvero stabilire un periodo maggiore.

In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle azioni dovrà avvenire secondo le modalità previste dagli artt. 2437-bis e seguenti, cod. civ., per un importo corrispondente al valore nominale e alla quota parte di riserve divisibili ad esse spettanti.

ARTICOLO 20 - Azioni di partecipazione cooperativa

Con deliberazione dell'assemblea ordinaria la Cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5, legge 59/1992. In tal caso la Cooperativa può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.

Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore alla minor somma tra il valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale.

Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai lavoratori dipendenti della Cooperativa.

Alle azioni di partecipazione cooperativa spettano i privilegi patrimoniali stabiliti dal precedente art. 19.

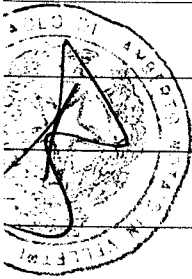
Con apposito regolamento, approvato dall'assemblea ordinaria dei soci, sono determinate le modalità attuative delle procedure di programmazione di cui al presente articolo.

L'assemblea speciale degli azionisti di partecipazione determina le modalità di funzionamento dell'assemblea stessa e di nomina del rappresentante comune.

II rappresentante comune degli azionisti di partecipazione può esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può assistere alle assemblee dei Soci, con facoltà di impugnarne le deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa nei confronti della Società.

ARTICOLO 21 - Assemblee dei soci finanziatori

I soci finanziatori partecipano alle assemblee generali dei



soci mediante votazioni separate.

Ricorrendo le condizioni stabilite dalla legge ovvero dal presente Statuto, i soci finanziatori sono costituiti in assemblea speciale.

L'assemblea speciale è convocata dal consiglio di amministrazione della Cooperativa o dal rappresentante comune della categoria, quando questi lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di azioni nominative della categoria.

Le modalità di funzionamento delle assemblee speciali sono determinate in base a quanto previsto dagli artt. 2363 e seguenti cod. civ., in quanto compatibili con le successive disposizioni degli artt. 27 e seguenti del presente Statuto.

ARTICOLO 22 - Altri strumenti finanziari

Con deliberazione dell'assemblea straordinaria, la Cooperativa può emettere obbligazioni nonché strumenti finanziari di debito, diversi dalle obbligazioni, ai sensi degli artt. 2410 e seguenti cod. civ.

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea, straordinaria, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;

- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini del collocamento dei titoli .

All'assemblea speciale degli obbligazionisti ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dalle norme di legge e dal precedente art. 21.

TITOLO V

PATRIMONIO DELLA COOPERATIVA

ARTICOLO 23 - Patrimonio

II patrimonio della cooperativa è costituito:

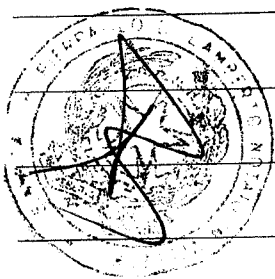
a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

1) da un numero illimitato di azioni dei soci cooperatori, ciascuna del valore di Euro 25,00 (venticinque virgola zero zero);

2) dalle azioni dei soci finanziatori, ciascuna del valore di Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero);

3) dalle azioni dei soci sovventori, ciascuna del valore di Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero), destinate al Fondo dedicato allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale di cui all'articolo 20 del presente statuto;

4) dalle azioni di partecipazione cooperativa, ciascuna del valore di euro 500,00 (cinquecentovirgolazerozero), destinate alla realizzazione di programmi pluriennali di sviluppo ed



ammodernamento;

b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'articolo 25 e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;

c) dall'eventuale sovrapprezzo azioni formato con le somme versate dai soci ai sensi dei precedenti articoli;

d) dalla riserva straordinaria;

e) dalle riserve divisibili (in favore dei soci finanziatori), formate ai sensi dell'articolo 19;

f) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle azioni sottoscritte.

Le riserve, salvo quella di cui alla precedente lettera e), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

ARTICOLO 24 - Caratteristiche delle azioni cooperative

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute senza l'autorizzazione del consiglio di amministrazione.

II socio che intenda trasferire le proprie azioni deve darne comunicazione al consiglio di amministrazione con lettera

raccomandata. Salvo espressa autorizzazione degli amministratori, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intero pacchetto di azioni detenuto dal socio.

Il provvedimento del consiglio di amministrazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscriverlo nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dall'articolo 5.

In caso di diniego dell'autorizzazione, il consiglio di amministrazione deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato il quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione, può ricorrere alle competenti autorità.

La società ha facoltà di non emettere le azioni ai sensi dell'art. 2346, comma 1.

TITOLO VI

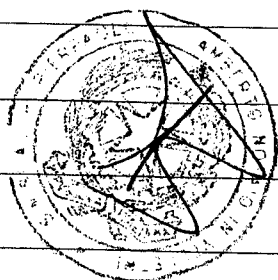
ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

ARTICOLO 24 - Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il consiglio di amministrazione provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi in conformità ai principi di legge.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per



l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 2364 c.c., certificate dal consiglio di amministrazione in sede di relazione sulla gestione.

L'assemblea che approva bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal successivo articolo 25 e, successivamente sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli :

a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;

b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n. 59, nella misura prevista dalla vigente normativa;

c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59:

d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;

e) ad eventuale remunerazione delle azioni dei soci finanziatori, dei soci sovventori e delle azioni di partecipazione cooperativa nei limiti e secondo le modalità stabiliti dagli art. 19 e 20 del presente Statuto;

f) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi

di cui alle lettere e) ed f) dell' art. 23.

La ripartizione di ristorni ai soci cooperatori, ai sensi del successivo articolo 26, è consentita solo una volta

Effettuate le destinazioni degli utili di cui alle precedenti lettere a), b) ed e).

ARTICOLO 26 - Ristorni

L' assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta del consiglio di amministrazione, in materia di ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

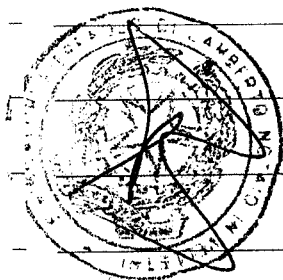
Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali - in via generale - debbono considerare qualità e quantità della prestazione lavorativa dei soci ai fini di erogare loro un trattamento economico ulteriore rispetto alle retribuzioni contrattuali.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

a. in forma liquida;

b. mediante aumento proporzionale delle quote o con l'emissione di nuove azioni di capitale.

TITOLO VII



ORGANI SOCIALI

ARTICOLO 27 - Assemblee

Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare.

Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci, purché in regola con il versamento del capitale dovuto.

Ciascun socio cooperatore e volontario ha un voto qualunque sia il numero delle azioni possedute.

Per i soci speciali si applica l'articolo 9 del presente Statuto.

Per i soci finanziatori si applica articolo 21 del presente statuto.

Il consiglio di amministrazione convoca le assemblee ordinarie e straordinarie mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della prima e della seconda con vocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima.

L'avviso è inviato per lettera raccomandata o comunicazione via fax o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto di voto e del rappresentante comune di ciascuna categoria di strumenti finanziari privi del diritto di voto, almeno 8 (otto) giorni prima dell' adunanza .

Il consiglio di amministrazione può, a sua discrezione e in

aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel secondo comma,
usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio
diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assem-
blee.

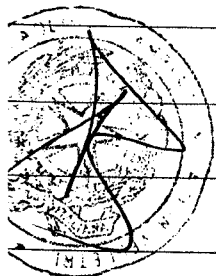
L'assemblea deve essere convocata nei successivi trenta gior-
ni quando ne sia fatta richiesta, con l'indicazione delle ma-
terie da trattate, dall'organo di controllo o da almeno un
decimo dei soci; qualora il consiglio di amministrazione non
vi provveda, la convocazione è effettuata dall'organo di
controllo.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'as-
semblea si reputa validamente costituita quando siano presen-
ti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, tutti
gli amministratori e tutti i sindaci effettivi, se nominati.

I soci cooperatori che, per qualsiasi motivo, non possono in-
tervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di
farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un
altro socio avente diritto al voto. Ad ogni socio non possono
essere conferite più di 10 (dieci) deleghe.

I soci finanziatori possono conferire delega alle condizioni
e nei limiti di cui all'articolo 2372 c.c.

Il socio imprenditore individuale può essere rappresentato
anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli
affini entro il secondo, a condizione che collaborino
nell'impresa del socio.



L' assemblea dei soci delibera sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge, dal presente Statuto, nonché su tutti gli argomenti sottoposti alla sua approvazione dal consiglio di amministrazione o ai sensi dei commi precedenti.

In ogni caso sono riservate alla competenza dell'assemblea ordinaria dei soci:

a) l'approvazione del bilancio, l'erogazione e la ripartizione del ristorno di cui all'articolo 26 e la distribuzione degli utili:

b) la nomina degli amministratori;

c) la nomina dei sindaci, nei casi previsti dalla legge e tra questi la nomina del Presidente dell' organo di controllo;

d) la determinazione e la misura degli eventuali compensi da corrispondere agli amministratori per la loro attività, e l' eventuale accantonamento, a favore di tutti o alcuni di loro, di una indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi alla cessazione del mandato;

e) l'approvazione dei regolamenti previsti dal presente statuto;

f) la delibera, in caso di occorrenza di un piano di crisi aziendale, con le relative forme d'apporto, anche economico, da parte dei soci lavoratori, ai fini della soluzione della crisi, nonché in presenza delle condizioni previste dalla legge, il programma di mobilità;

Sono riservate alla competenza dell'assemblea straordinaria

dei soci:

g) l'emissione degli strumenti finanziari ai sensi degli articoli 15 e seguenti del presente statuto;

h) le modificazioni dello statuto;

i) la proroga della durata e lo scioglimento anticipato della cooperativa;

j) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

k) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;

Il verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da un Notaio.

La nomina delle cariche sociali, deve essere effettuata nel rispetto della eventuale riserva di nomina a favore dei possessori di strumenti finanziari di cui al Titolo IV e in ogni caso con modalità tali da consentire ai soci finanziatori la nomina in assemblea generale del numero di amministratori loro spettante conformemente al presente statuto ed alla relativa delibera di emissione.

L' assemblea, sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita:

- in prima convocazione quando intervengano la metà più uno dei soci aventi diritto di voto;

- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei so-



ci intervenuti aventi diritto al voto.

Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea, così in prima come in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in sua assenza, dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione o da persona designata dall'assemblea stessa.

L'assemblea nomina un segretario e ove necessario, due scrutatori.

Il segretario può essere un non socio.

ARTICOLO 28 - AMMINISTRATORI

La cooperativa è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre membri, dei quali soltanto uno può essere un non socio.

Gli amministratori restano in carica per un periodo non superiore a tre anni. Gli amministratori possono essere rieletti.

La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo ha effetto dal momento in cui nuovo organo è stato ricostituito.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci, al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente ed un vicepresidente.

Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in

carica.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori.

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori e sindaci effettivi, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.



Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario, se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della cooperativa.

Spetta fra l'altro, a titolo esemplificativo, all'organo amministrativo:

- a) convocare l'assemblea dei soci;
- b) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea dei soci;
- c) redigere i bilanci consuntivi ed eventualmente preventivi, nonché la propria relazione al bilancio consuntivo;
- d) compilare i regolamenti interni previsti dallo statuto;
- e) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale. Fra gli altri: vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari ed immobiliari con le più ampie facoltà al riguardo ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali; compiere ogni e qualsiasi operazione presso istituti di credito di diritto pubblico e privato, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti, anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazione di banca, compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie, cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere;
- f) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti cui la cooperativa aderisce.

sce, nonché a favore di altre cooperative;

g) assumere, nominare e licenziare personale della cooperativa, fissandone le mansioni e la retribuzione;

h) conferire specifiche deleghe ai dirigenti in materie che sono di specifica competenza del Consiglio di Amministrazione, definendone i limiti ed i controlli;

i) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizioni della legge o del presente Statuto, siano riservati all'assemblea dei soci;

j) deliberare la istituzione di una sezione di attività per la raccolta di prestiti prevista dall'articolo 4 del presente statuto.

In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

II consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2475, comma 5, c.c. nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. II consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il



conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

Secondo quanto previsto dagli artt. 2513 e 2545 c.c. l'organo amministrativo relaziona, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, con particolare riferimento alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

Nella medesima relazione il consiglio di amministrazione deve illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Il Presidente ha la rappresentanza della cooperativa. In sua assenza e/o impedimento, questa spetta al vicepresidente e/o al consigliere delegato, se nominato.

ARTICOLO 29 - Collegio Sindacale

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, c.c., la cooperativa procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'assemblea. Il collegio sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia .

L'assemblea il nomina presidente del collegio stesso.

I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio rela-

tivo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibi-

li. Non possono essere nominati alla carica di sindaco e se

nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle

condizioni previste dall'articolo 2399 c.c.

I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con

decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere appro-

vata con decreto del Tribunale , sentito l'interessato.

In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un sindaco, su-

bentrano i supplenti in ordine di età.

I sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per

l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa del

consiglio di amministrazione, nei successivi trenta giorni. I

nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della

legge dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta

amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'as-

setto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal-

la società e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere,

anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo,

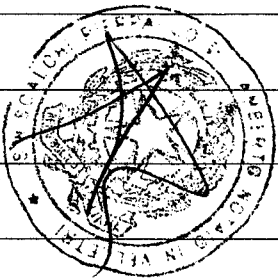
avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori no-

tizie, anche con riferimento a società controllate in merito

ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento

generale dell'attività sociale.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di



controllo, i sindaci - sotto la propria responsabilità ed a

proprie spese- possono avvalersi di propri dipendenti ed au-

siliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle

condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art.

2399, c.c. Il consiglio di amministrazione può, tuttavia, ri-

fiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso

a informazioni riservate.

II collegio sindacale esercita anche il controllo contabile

sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ.

I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bi-

lancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione so-

ciale per il conseguimento dello scopo mutualistico e sulla

sussistenza della prevalenza mutualistica, secondo quanto

previsto dagli artt. 2513 e 2545 c.c.

Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve

essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sin-

dacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni

collegio devono essere prese a maggioranza assoluta dei pre-

senti.

Il sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere a ver-

bale i motivi del proprio dissenso.

I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei

soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del

comitato esecutivo, se nominato.

Il collegio sindacale esercita anche controllo contabile sen-

si degli articoli 2409-bis e seguenti c.c. -

Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

ARTICOLO 30 - Controllo contabile

Il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile
(o da una società di revisione) ai sensi degli 2409bis e seguenti del cod. civ.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 31 - Scioglimento

A norma art. 2545-duodecies, la società cooperativa si
scioglie:

a) per il decorso del termine;

b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la soprav-
venuta impossibilità di conseguirlo, salvo che l'assemblea
all'uopo convocata senza indugio, non deliberi le opportune
modifiche statutarie;

c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata
inattività dell'assemblea;

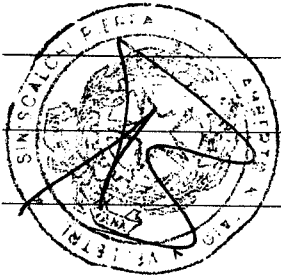
d) nelle ipotesi previste dagli art. 2437-quater e 2473 c.c.;

e) per deliberazione dell'assemblea;

f) per la perdita del capitale sociale.

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della cooperativa
nominerà uno o più liquidatori scegliendoli possibilmente tra
i soci e stabilendone i poteri.

ARTICOLO 32 - Devoluzione del patrimonio



In caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati è devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI VARIE

ARTICOLO 33 - Clausole mutualistiche

Le clausole mutualistiche previste dall'art. 2513 e 2514 c.c. sono inderogabili e devono essere in fatto osservate.

ARTICOLO 34 - Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra soci e la Società, nonché le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti che abbiano G ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un Collegio Arbitrale, composto di tre arbitri, tutti nominati dal presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti competente in base alla sede sociale, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.

Gli arbitri così nominati designeranno il Presidente del Collegio Arbitrale presso il cui domicilio avrà sede lo stesso collegio.

Il Collegio Arbitrale dovrà decidere entro 180 (centottanta) giorni dalla nomina in via rituale secondo diritto e nel rispetto del contraddittorio e determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

La soppressione della presente clausola compromissoria o la sua modifica deve essere approvata con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

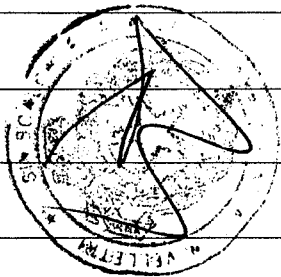
ARTICOLO 35 - Rimando alle norme di Legge

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le norme del vigente Codice Civile e delle leggi speciali sulla cooperazione."

2) di abilitare il Presidente del Consiglio di Amministrazione signora Virgili Paola ad apportare al presente verbale tutte le modifiche, aggiunte o soppressioni che fossero eventualmente richieste dalle Competenti Autorità in sede di deposito ed iscrizione.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare il Presidente dichiara chiusa la seduta e scioglie l'assemblea essendo le ore diciotto e dieci (h.18,10).

Del che ho redatto il presente verbale che pubblico mediante



lettura da me Notaio fatta in assemblea alla comparente la
quale da me interpellata lo ha dichiarato pienamente conforme
alla sua volontà e lo sottoscrive alle ore diciotto e dodici
(h.18,12).

E' scritto a macchina da persona di mia fiducia ma per mia
cura e da me Notaio completato in pagine quarantotto e righe
nove di questa quarantanovesima dei tredici fogli di cui si
compone fin qui.

F.to Paola Virgili

Pierpaolo Siniscalchi Notaio

copie conforme all'originale, composte di fogli *venticinque*
rilasciate *us* IMPOSTE

20 SETTEMBRE 2018

